

IVA

La registrazione al MOSS per i servizi digitali

di Marco Peirolo

Dal 1° gennaio di quest'anno, in coincidenza con il nuovo criterio territoriale applicabile ai servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradiodiffusione resi a **privati consumatori comunitari**, non più basato sul Paese del fornitore, ma su quello del cliente (art. 58 della Direttiva n. 2006/112/CE, nel testo sostituito dall'art. 5 della Direttiva n. 2008/8/CE), è stata prevista la possibilità di avvalersi del MOSS (*Mini One Stop Shop*).

Si tratta di un **regime opzionale** che evita, alle imprese che erogano i suddetti servizi, di doversi identificare ai fini Iva in tutti i Paesi membri in cui l'imposta è dovuta, vale a dire i Paesi in cui sono stabiliti i clienti. La semplificazione consiste nella facoltà di **accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento** dell'imposta in capo alla posizione Iva:

- del Paese in cui il fornitore, **stabilito nell'Unione europea**, ha fissato la sede della propria attività o dispone di una stabile organizzazione (cd. "regime UE");
- del Paese in cui il fornitore, **non stabilito nell'Unione europea**, ha deciso di identificarsi, a condizione che non sia né stabilito, né identificato o tenuto ad identificarsi nell'Unione europea (cd. "regime non UE").

In pratica, il "**regime UE**" si applica ai fornitori che hanno la sede dell'attività in un Paese membro e a quelli che, pur avendo la sede al di fuori dell'Unione europea, dispongono di una stabile organizzazione in uno o più Paesi membri. Optando per il regime speciale, tali imprese, **attraverso il numero di partita IVA di cui sono già in possesso**, adempiono agli obblighi di dichiarazione e di versamento dell'imposta relativi ai servizi digitali resi nell'ambito dei rapporti "B2C" esclusivamente nel Paese membro in cui hanno la sede o la stabile organizzazione.

Sono, pertanto, **esclusi dal regime speciale** i servizi digitali forniti a privati consumatori **stabiliti negli stessi Paesi membri** in cui l'impresa ha la **sede** o dispone di una **stabile organizzazione**; sicché, per tali prestazioni, diventa obbligatoria l'apertura di una partita Iva locale tramite la procedura di identificazione diretta o la nomina di un proprio rappresentante fiscale, con la conseguente gestione "ordinaria" dei relativi adempimenti attraverso tale posizione Iva.

Esemplificando, l'impresa con sede in Italia e **stabili organizzazioni in Francia e Germania**, se aderisce al MOSS, deve applicare il regime speciale per i servizi digitali resi, anche per il tramite delle stabili organizzazioni, a privati consumatori comunitari, fatta eccezione per quelli prestati ai clienti stabiliti in Italia, Francia e Germania, soggetti al regime ordinario.

Il “**regime non UE**” si applica, invece, ai fornitori che, nell’Unione europea, non hanno la sede dell’attività o una stabile organizzazione, né sono identificati o tenuti ad identificarsi ai fini Iva. Avvalendosi del regime speciale, tali imprese possono **scegliere il Paese membro** nel quale aprire la partita Iva ed accentrare gli obblighi di dichiarazione e di versamento dell’imposta dovuta sui servizi digitali resi nell’ambito dei rapporti “B2C”.

A differenza del “regime UE”, il regime speciale in parola si applica a tutti i servizi digitali resi a forniti a privati consumatori comunitari, **indipendentemente dal Paese membro** in cui gli stessi sono stabiliti.

Ipotizzando che l’impresa con sede in Svizzera scelga di identificarsi in Italia, rientrano nel regime speciale anche i servizi digitali resi a clienti italiani, non soggetti Iva.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 30.09.2014, n. 122854 ha attivato la **procedura telematica di registrazione** per le imprese che intendono avvalersi del MOSS. In conformità con l’art. 2, par. 3, del Reg. UE n. 967/2012, la relativa richiesta poteva essere presentata **dal 1° ottobre 2014**.

Secondo le istruzioni contenute nel provvedimento, la registrazione è ammessa per:

- le imprese italiane e quelle extracomunitarie con stabile organizzazione in Italia (**regime UE**), per le quali la registrazione si effettua *on line*, utilizzano le funzionalità rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, previo inserimento delle credenziali personali;
- le imprese extracomunitarie prive di stabile organizzazione e di identificazione Iva nell’Unione europea (**regime non UE**), per le quali la registrazione si effettua compilando un modulo *on line*, disponibile nella sezione a libero accesso del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, per il tramite del Centro Operativo di Venezia, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via *mail*, il numero di identificazione IVA attribuito (con **prefisso EU**) e le credenziali per l’accesso ai servizi telematici.

Come regola generale, la registrazione ai regimi speciali decorre dal **primo giorno del trimestre successivo** a quello di esercizio dell’opzione, per cui – rispetto al “regime non UE” – la stessa non è immediatamente operativa una volta che il fornitore extra-UE abbia acquisito la partita Iva. In via di deroga, è tuttavia previsto che i regimi speciali siano applicabili **dalla data di effettuazione della prima prestazione** qualora le imprese interessate richiedano la registrazione entro il decimo giorno del mese successivo (art. 57-*quinquies* del Reg. UE n. 282/2011).

Seminari di specializzazione

Seminario di mezza giornata

LE PROBLEMATICHE IVA NELL'E-COMMERCE

hbspt.cta.load(393901, '0e4a39a2-09fc-4d45-a4d3-912e4934c14d', {});